



PATRIZIATO DI GORDUNO

Regolamento d'uso strada forestale

Gorduno, 23 giugno 2015

CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE FORESTALI

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE DELLA MONTAGNA DI GORDUNO



Monti di Gorduno

L'assemblea patriziale di Gorduno

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.
- il Modello di regolamento d'uso e rapporto esplicativo per la circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali, documento approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n° 1000 del 26 febbraio 2014.

Visti

- il Messaggio dell'Ufficio patriziale di Gorduno del 26 maggio 2015

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale della montagna di Gorduno (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- ² All'inizio della strada forestale, in località "Sasselli" in cima al paese, è posata una segnaletica stradale.
Se, dopo i necessari controlli di polizia, la segnaletica si rilevasse insufficiente, la strada forestale sarà chiusa con una barriera in località "Sassei" vicino al Bacino acquedotto di Gorduno, dopo circa 300 metri dall'inizio della strada forestale.
- ³ Il Patriziato di Gorduno è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- ⁴ La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:

- con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- ⁵ Il Patriziato di Gorduno allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- ¹ L'Ufficio patriziale può rilasciare un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
- proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- ² L'Ufficio patriziale rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
- a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

L'Ufficio patriziale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta all'Ufficio patriziale.

II) Decisione

- ¹ Tutte le autorizzazioni:
- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dall'Ufficio patriziale e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento;

- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. b) del presente articolo;
- ² L'autorizzazione eccezionale:
- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro della sua famiglia (coniuge, concubino, genitori, figli, fratelli);
 - c) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.
- ³ Possono essere rilasciate al massimo due autorizzazioni d'uso annuali supplementari ai componenti della famiglia di un avente diritto.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- ¹ Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 31 dicembre.
- ² In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida dell'Ufficio patriziale per motivi di interesse pubblico.
- ² Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- ² Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- ¹ L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale, determinato annualmente tramite ordinanza dall'Ufficio patriziale entro i seguenti limiti sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale, è così fissato:

- a) beneficiari di un'autorizzazione annuale:
 - da fr. 80.- (*ottanta*) a fr. 240.- (*duecentoquaranta*)
- b) beneficiari di un'autorizzazione per singolo passaggio:
 - da fr. 5.- (*cinque*) a fr. 15.- (*quindici*).
- 2 La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti della famiglia di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
- 3 Per trasporti particolari ed eccezionali l'Ufficio patriziale può prelevare una tassa da fr. 50.00 a fr. 500.00 la volta tenuto conto dell'importanza dell'occupazione del transito.
- 4 L'Ufficio patriziale stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Disposizioni particolari

- 1 L'Ufficio patriziale può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- 2 Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Patriziato di Gorduno.
- 3 I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- 4 Il tonnellaggio massimo consentito per i traffico privato è di 12 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Patriziato di Gorduno.
- 6 Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 11 Divieti

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal dall'Ufficio patriziale o in caso di assoluta necessità.

Art. 12 Vigilanza

- 1 L'Ufficio patriziale vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dall'Ufficio patriziale relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 13 Contravvenzioni

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dall'Ufficio patriziale conformemente agli artt. 118 segg. LOP.
- 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 14 Rimedi di diritto

- 1 Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è data facoltà di reclamo all'Ufficio patriziale entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- 2 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * * * *

L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO

Il Presidente
Marzio RIGONI

Il Segretario
Luca ROBBIANI



Adottato dall'Assemblea patriziale di Gorduno in data 23 giugno 2015, con la modifica d'ufficio apportata dal Consiglio di Stato con la decisione numero 2702 del 15 giugno 2016 e riguardante l'art. 2 cpv. 2.

Approvato dal Consiglio di Stato in data 7 dicembre 2016 con decisione numero 5476, con degli adattamenti d'ufficio apportati dallo stesso Consiglio di Stato. Questi adattamenti hanno riguardato gli attuali art. 4, 5, 6, 9, 10 e 12. Il vecchio art. 10 è inoltre stato stralciato integralmente; la numerazione successiva degli articoli è stata adeguata di conseguenza.